



CITTÀ DI VERCELLI

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI
PROTEZIONE CIVILE**

TITOLO I.....	5
DISPOSIZIONI GENERALI.....	5
Art. 1.....	5
(Principi generali e definizioni)	5
Art. 2.....	5
(Finalità del Regolamento)	5
Art. 3.....	6
(Protezione Civile Comunale).....	6
TITOLO II.....	7
LE STRUTTURE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	7
Art. 4.....	7
(L'Ufficio Comunale di Protezione Civile)	7
Art. 5.....	8
(Centro Comunale di Protezione Civile)	8
Art. 6.....	8
(Compiti e dotazioni del Centro Operativo di Protezione Civile)	8
Art. 7.....	9
(Figure operative all'interno del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile)	9
Art. 8.....	9
(Funzioni di supporto).....	9
Art. 9.....	9
(Articolazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile).....	9
Art. 10.....	9
(Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile)	9
TITOLO III.....	10
GLI ORGANI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE	10
Art. 11.....	10
(Sindaco).....	10
Art. 12.....	10
(L'Assessore alla Protezione Civile).....	10
Art. 13.....	10
(Comitato Comunale di Protezione Civile).....	10
Art. 14.....	11
(Convocazioni e riunioni del Comitato Comunale di Protezione Civile)	11
TITOLO IV	12
IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE	12
Art. 15.....	12
(Finalità del Piano Comunale di Protezione Civile)	12
Art. 16.....	12
(Organo competente)	12
Art. 17.....	13
(Aggiornamento del Piano).....	13
Art. 18.....	13
(Verifiche ed esercitazioni)	13
Art. 19.....	13
(Valorizzazione delle professionalità interne)	13
TITOLO V	14
VOLONTARIATO.....	14
Art. 20.....	14

(Costituzione del Gruppo Comunale)	14
Art. 21.....	14
(Requisiti per l'ammissione al Gruppo).....	14
Art. 22.....	15
(Modalità per la partecipazione alla selezione per l'ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile)	15
Art. 23.....	16
(Procedura selettiva)	16
Art. 24.....	16
(Qualifica di Volontario Aggregato).....	16
Art. 25.....	17
(Percorsi formativi finalizzati alla qualifica di Volontario Effettivo)	17
Art. 26.....	18
(Docenti).....	18
Art. 27.....	18
(Attestato finale)	18
Art. 28.....	18
(Volontario Effettivo).....	18
TITOLO VI	19
ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE	
.....	19
Art. 29.....	19
(Organi)	19
Art. 30.....	19
(Attribuzioni e Competenze)	19
Art. 31.....	19
(Durata in carica del Coordinatore, sue prerogative e suoi compiti)	19
Art. 32.....	20
(Segretario)	20
Art. 33.....	20
(Assemblea dei Volontari)	20
Art. 34.....	21
(Commissione Elettorale)	21
Art. 35.....	21
(Modalità delle votazioni).....	21
Art. 36.....	22
(Validità della votazione)	22
Art. 37.....	22
(Presentazione delle candidature).....	22
Art. 38.....	22
(Commissariamento del Gruppo)	22
TITOLO VII	23
DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI.....	23
Art. 39.....	23
(Norme di Gruppo)	23
Art. 40.....	23
(Doveri individuali).....	23
Art. 41.....	25
(Diritti dei Volontari).....	25
Art. 42.....	25

(Sanzioni Disciplinari).....	25
Art. 43.....	26
(Gradualità nell'applicazione delle sanzioni)	26
Art. 44.....	26
(Norme procedurali e di garanzia)	26
Art. 45.....	27
(Sospensione cautelare)	27
Art.46.....	27
(Cessazione di appartenenza al Gruppo).....	27
TITOLO VIII	28
IMPIEGO DI VOLONTARI	28
Art. 47.....	28
(Modalità di impiego)	28
Art. 48.....	28
(Attivazione su autonoma iniziativa del Coordinatore).....	28
Art. 49.....	28
(Registro delle attività).....	28
Art. 50.....	28
(Interventi in ambiti extracomunali).....	28
Art. 51.....	29
(Organizzazione per squadre)	29
Art. 52.....	29
(Capo Squadra).....	29
Art. 53.....	30
(Nuclei specialistici).....	30
Art. 54.....	30
(Veicoli)	30
Art. 55.....	30
(Attivazione del Gruppo).....	30
Art. 56.....	31
(Attività di supporto per manifestazioni)	31
Art. 57.....	31
(Assicurazione)	31
Art. 58.....	31
(Tessera di riconoscimento e distintivi)	31
Art. 59.....	31
(Restituzione equipaggiamento).....	31
TITOLO IX	32
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE	32
Art. 60.....	32
(Obbligo di accettazione del presente Regolamento).....	32
Art. 61.....	32
(Trattamento dei dati personali)	32
Art. 62.....	32
(Norme transitorie)	32
Art. 63.....	33
(Abrogazioni e modificazioni)	33
Art. 64.....	33
(Pubblicazione)	33

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 ***(Principi generali e definizioni)***

1. Il Comune è titolare di compiti e funzioni in materia di protezione civile e li svolge nel rispetto della legislazione statale e regionale vigente e in conformità alle disposizioni del presente Regolamento e degli indirizzi generali e specifici impartiti dagli organi comunali.
2. Il Comune cura gli interventi in materia di protezione civile sia in situazioni di emergenza sia in condizioni ordinarie; promuove la diffusione delle buone pratiche in materia di protezione civile; attua campagne di sensibilizzazione e di informazione rivolte alla popolazione anche attraverso specifici progetti destinati agli alunni delle scuole cittadine; valorizza la componente del volontariato e organizza percorsi di formazione e di aggiornamento per i Volontari nel rispetto delle modalità fissate dal presente Regolamento.
3. Ai fini del presente Regolamento si intendono per:
 - a) C.O.C.: Centro Operativo Comunale di Protezione Civile;
 - b) C.O.M.: Centro Operativo Misto;
 - c) A.S.L.: Azienda Sanitaria Locale Vercelli;
 - d) A.R.P.A.: Agenzia Regionale di Protezione per l'Ambiente – Dipartimento di Vercelli;
 - e) Dirigente: il Dirigente del Settore del quale fa parte l'Ufficio Comunale di protezione civile;
 - f) Coordinatore: il Coordinatore del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile;
 - g) P.E.G.: Piano Esecutivo di Gestione;
 - h) Gruppo: Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

Art. 2 ***(Finalità del Regolamento)***

1. Il presente Regolamento è finalizzato a disciplinare l'attività di protezione civile comunale allo scopo di tutelare l'integrità della popolazione, dell'ambiente, degli insediamenti dai danni e dai pericoli derivanti dagli scenari di rischio indicati nel Piano comunale di protezione civile, a stimolare tra i cittadini una corretta cultura prevenzionistica, a normare i requisiti per l'ammissione al Gruppo e l'organizzazione del medesimo definendo i compiti, le funzioni, i diritti, i doveri dei Volontari, dettando norme

generali per l'impiego dei medesimi e prevedendo i percorsi formativi da seguirsi dagli stessi.

2. il presente Regolamento fissa altresì i compiti e le funzioni dell'Ufficio di protezione civile comunale (C.O.C.) e regola i rapporti tra le strutture comunali e i Volontari.

Art. 3 **(Protezione Civile Comunale)**

1. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, individua il Settore cui assegnare, nell'ambito dell'organizzazione interna all'ente, le risorse umane, economiche e strumentali per garantire l'espletamento dei compiti e delle funzioni di protezione civile comunale.

2. Il modello organizzativo della protezione civile comunale è così strutturato:

- Ufficio comunale di protezione civile: tale Ufficio è incardinato all'interno del Settore individuato dalla Giunta Comunale con proprio provvedimento;
- Centro Operativo Comunale (C.O.C.);
- Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.

3. La protezione civile comunale può anche essere oggetto di servizio in forma associata, nel rispetto degli accordi fra le amministrazioni interessate e delle disposizioni di legge vigenti in materia.

TITOLO II

LE STRUTTURE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Art. 4

(L'Ufficio Comunale di Protezione Civile)

1. L'Ufficio comunale di protezione civile assolve ai compiti ordinari e di emergenza inerenti alla protezione civile.
 2. In caso di situazioni di emergenza e in ogni altro caso di particolare criticità per la popolazione e/o per il territorio, gli addetti all'Ufficio debbono garantirne, sino a cessate esigenze, il funzionamento continuativo ed ininterrotto, anche a mezzo dell'eventuale impiego di appartenenti al Gruppo e attraverso turnazioni predisposte dal Dirigente.
 3. L'Ufficio comunale di protezione civile esercita i seguenti compiti:
 - predispone gli atti e provvedimenti amministrativi relativi all'espletamento delle azioni e degli interventi di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento;
 - assicura, per il tramite del Dirigente, il supporto tecnico-amministrativo al Sindaco quale Autorità Comunale di protezione civile e all'Assessore da lui delegato;
 - cura e mantiene i rapporti con il Coordinatore e con gli enti, territoriali e non, titolari di competenze in materia di protezione civile e operanti sul territorio comunale;
 - cura il costante aggiornamento del Piano comunale di protezione civile e delle banche dati inerenti al servizio di protezione civile comunale;
 - provvede alla redazione degli atti e provvedimenti necessari all'acquisizione delle risorse tecnico-strumentali previste dal PEG ai fini dell'esercizio dei compiti e delle funzioni di protezione civile avvalendosi della collaborazione di altri settori e/o uffici comunali;
 - cura, per il tramite del Dirigente, la formazione, l'aggiornamento e l'addestramento degli appartenenti al Gruppo Comunale Volontari di protezione civile e attua iniziative e progetti finalizzati all'informazione della popolazione e alla diffusione delle buone pratiche in materia di protezione civile;
 - applica, per il tramite del Dirigente, le direttive e gli indirizzi che il Sindaco o l'Assessore da questi delegato impartiscono in ordine al servizio di protezione civile comunale;
 - informa e aggiorna periodicamente il Sindaco o l'Assessore da lui delegato, in merito al generale andamento del servizio di protezione civile comunale, fatto salvo l'onere di comunicazione previsto dalle procedure del Piano comunale di protezione civile e da attuarsi in conformità alle medesime.
- La periodica informazione sul generale andamento del servizio di protezione civile comunale avviene nelle forme e modalità concordate tra il Sindaco e/o l'Assessore da lui delegato e il Dirigente;
- provvede, periodicamente, alle verifiche dello stato di efficienza tecnica e di corretta conservazione delle dotazioni strumentali assegnate al Gruppo e segnala al Dirigente ogni anomalia eventualmente riscontrata;

- provvede alla gestione delle emergenze di protezione civile, nel rispetto delle modalità e procedure previste dal Piano comunale di protezione civile e delle direttive impartite dal Sindaco e/o dall'Assessore da lui delegato e dal Comitato Comunale di Protezione Civile;
- attiva il C.O.C. ove le contingenze indicate nel Piano comunale di protezione civile lo prevedano;
- predispone e aggiorna il Piano comunale di protezione civile;
- cura ogni altro compito e ogni altra attività inerenti al servizio comunale di protezione civile ancorchè non espressamente elencati in alcuno dei punti precedenti e semprechè la normazione interna all'ente non li deleghi ad altri uffici e/o strutture comunali.

Art. 5 **(Centro Comunale di Protezione Civile)**

1. Il Centro Comunale di Protezione Civile (C.O.C.) è istituito presso l'Ufficio comunale di protezione civile; esso costituisce la struttura operativa di riferimento per il coordinamento degli interventi comunali nelle situazioni di emergenza della protezione civile.
2. Il C.O.C. è attivato dall'Ufficio comunale di protezione civile e ha sede nei locali del suddetto Ufficio o in altri individuati dalla Giunta Comunale.
3. Presso il C.O.C. si riunisce il Comitato Comunale di Protezione Civile integrato dai responsabili dei settori comunali e dai rappresentanti degli enti e delle istituzioni, il cui coinvolgimento sia ritenuto necessario per la migliore gestione tecnico operativa dell'emergenza in corso.

Art. 6 **(Compiti e dotazioni del Centro Operativo di Protezione Civile)**

1. Il C.O.C.:
monitora costantemente l'andamento dell'emergenza in corso e acquisisce dati, segnalazioni e informazioni utili all'adozione degli interventi di emergenza e ne cura la tempestiva veicolazione a tutti i soggetti interessati.
2. Il C.O.C. è provvisto delle seguenti dotazioni:
 - Piano comunale di protezione civile;
 - Piani regionali e provinciali di protezione civile e/o di emergenza ove adottati dai rispettivi enti di competenza;
 - Regolamento di protezione civile comunale;
 - carte topografiche del territorio comunale, provinciale e regionale;
 - carte dei rischi;
 - apparecchiature ricetrasmittenti;
 - elenco numeri telefonici per l'emergenza;
 - elenco numeri di reperibilità di servizi di interesse pubblico;
 - idonei supporti informatici;
 - televisore.

Art. 7
(Figure operative all'interno del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile)

1. All'interno del C.O.C. operano le seguenti figure:
 - Dirigente o suo delegato;
 - Responsabile dell'Ufficio comunale di protezione civile;
 - Dirigenti dei settori comunali titolari delle singole funzioni di supporto o loro delegati;
 - Coordinatore o suo delegato;
 - personale amministrativo dell'Ufficio comunale di protezione civile coadiuvato da appartenenti al Gruppo .

Art. 8
(Funzioni di supporto)

1. Le funzioni di supporto rappresentano le singole risposte da attuarsi in ordine alle contingenze in atto.
2. Ciascuna funzione di supporto fa capo a un responsabile; il responsabile di ogni singola funzione provvede ad aggiornare i dati ad essa relativi e in situazioni di emergenza costituisce l'esperto che all'interno del C.O.C. è chiamato ad affiancare l'Autorità Comunale di Protezione Civile.
3. Le funzioni di supporto sono indicate nel Piano comunale di protezione civile che ne specifica analiticamente i compiti e ne individua i singoli responsabili e gli organi di supporto.

Art. 9
(Articolazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile)

1. Il C.O.C. si articola nelle seguenti aree:
 - Area tecnico-operativa;
 - Area delle telecomunicazioni;
 - Area servizio segreteria/archivio.

Art. 10
(Attivazione del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile)

1. Il Piano comunale di protezione civile indica i casi e le modalità nei quali e con le quali avviene l'attivazione del C.O.C.;
2. Il C.O.C. è attivato a cura dell'Ufficio comunale di protezione civile, a norma dell'art. 4 del presente Regolamento.

TITOLO III

GLI ORGANI DELLA PROTEZIONE CIVILE COMUNALE

Art. 11 (Sindaco)

1. Il Sindaco sovrintende direttamente o a mezzo di Assessore delegato al servizio di protezione civile comunale ed esercita in materia tutti i compiti e le funzioni che le vigenti disposizioni di legge gli attribuiscono espressamente.
2. il Sindaco esercita altresì i compiti e le funzioni attribuitegli dal presente Regolamento.

Art. 12 (L'Assessore alla Protezione Civile)

1. L'Assessore alla Protezione Civile impartisce le direttive in ordine al servizio di protezione civile e ne verifica il puntuale rispetto; mantiene rapporti, per il tramite del Dirigente, con l'Ufficio comunale di protezione civile, cura le relazioni con gli organi di vertice dei restanti enti e istituzioni titolari di funzioni e compiti in materia di protezione civile; si confronta con gli amministratori dei comuni facenti parte il C.O.M. Vercelli al fine di individuare e porre in atto strategie di prevenzione e intervento condivisi, propone alla Giunta Comunale l'adozione di deliberazioni inerenti ai prospetti relativi alla materia oggetto di delega.

Art. 13 (Comitato Comunale di Protezione Civile)

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile viene istituito quale organo collegiale, con poteri decisionali, a sostegno del Sindaco nella sua veste di Autorità Comunale di Protezione Civile e al fine di coadiuvarlo durante l'attività di coordinamento degli interventi in emergenza. A tale organo è altresì riconosciuta una funzione propositiva in materia di indirizzo, iniziativa e progetti nell'ambito della protezione civile comunale.
2. Il Comitato Comunale di Protezione Civile è presieduto dal Sindaco o dall'Assessore delegato. Ne fanno altresì parte in qualità di componenti di diritto:
 - Il Segretario Generale;
 - Il Dirigente;
 - I Dirigenti dei Settori comunali titolari di ciascuna funzione di supporto;
 - Il Comandante il Corpo Polizia Municipale;
 - Il Coordinatore.

In caso di assenza o impedimento a partecipare alle riunioni del Comitato, ciascun componente è sostituito dal funzionario e/o dalla figura che ne esercita le funzioni vicarie.

3. Il Comitato Comunale di Protezione Civile esamina il testo del Piano comunale di protezione civile e ogni proposta di modificazione del medesimo prima dell'approvazione da parte della Giunta Comunale e formula eventuali rilievi senza che questi ultimi dispieghino natura vincolante ai fini dell'approvazione del Piano e/o delle sue modificazioni. Integrano, all'occorrenza, il Comitato Comunale di Protezione Civile i rappresentanti dei seguenti enti e/o istituzioni:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
- A.S.L. VC;
- Dipartimento Provinciale A.R.P.A.;
- Questura;
- Atena e aziende erogatrici di servizi sul territorio comunale;
- Ogni altro soggetto ritenuto utile in funzione delle contingenze in atto.

Art. 14

(Convocazioni e riunioni del Comitato Comunale di Protezione Civile)

1. Il Comitato Comunale di Protezione Civile è convocato, anche per le vie brevi, dall'Ufficio comunale di protezione civile d'ordine del Sindaco o dell'Assessore delegato.
2. Ciascun componente del Comitato Comunale di Protezione Civile può richiederne al Presidente la convocazione per proporre iniziative e/o azioni e/o interventi in materia di protezione civile comunale o suggerire indirizzi di ordine generale.
3. Le riunioni del Comitato Comunale di Protezione Civile avvengono presso l'Ufficio comunale di protezione civile durante le fasi dell'emergenza. Al di fuori delle fasi dell'emergenza, presso i locali comunali all'occorrenza individuati.
4. La partecipazione al Comitato Comunale di Protezione Civile è del tutto gratuita e non dà diritto ad alcuna indennità e/o rimborso.
5. Il Comitato Comunale di Protezione Civile è sempre convocato in situazioni di emergenza e in ogni altra situazione indicata dal Piano comunale di protezione civile. La convocazione può riguardare anche soltanto alcuni dei componenti in funzione del tipo, delle caratteristiche e della natura della contingenza in atto.

TITOLO IV

IL PIANO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 15 **(Finalità del Piano Comunale di Protezione Civile)**

1. Il Piano comunale di protezione civile è il documento operativo che analizza i fattori di rischio per il territorio comunale, individua le attività di previsione e prevenzione da porre in essere nelle sequenza operativa di un evento calamitoso, detta modalità di attivazione delle diverse componenti del sistema comunale di protezione civile, standardizza le procedure che le strutture comunali di protezione civile debbono applicare al fine del più efficace coordinamento dell'intero, sistema della protezione civile comunale.
2. Il Piano comunale di protezione civile deve essere ispirato a criteri di semplicità, flessibilità ed efficacia.
3. Il Piano comunale di protezione civile deve essere conforme alle normative nazionali e regionali vigenti e alle direttive emanate dalle Autorità competenti in materia.

Art. 16 **(Organo competente)**

1. Il Piano comunale di protezione civile è predisposto a cura dell'Ufficio comunale di protezione civile e approvato dalla Giunta Comunale.
2. L'Ufficio comunale di protezione civile, elaborata la bozza del documento, la invia al Sindaco o all'Assessore delegato che provvedono a riunire il Comitato Comunale di Protezione Civile onde illustrarne i contenuti e consentire la formulazione di eventuali rilievi e osservazioni senza che gli stessi abbiano tuttavia natura vincolante ai fini dell'approvazione del documento. Ove la Giunta Comunale non intenda far propri i rilievi e le osservazioni espresse ne motiva sinteticamente le ragioni nel preambolo della deliberazione.
3. La redazione e/o l'aggiornamento del Piano comunale di protezione civile, possono essere commessi, in tutto o in parte, a soggetti esterni all'ente qualora l'Ufficio comunale di protezione civile non sia dotato delle necessarie risorse organiche o non disponga di tutte le competenze specifiche occorrenti. Nel corso della predisposizione o aggiornamento del Piano comunale di protezione civile possono essere comunque richieste consulenze specialistiche nel rispetto della normativa vigente.

Art. 17
(Aggiornamento del Piano)

1. Il Piano comunale di protezione civile deve essere periodicamente aggiornato al fine di adeguarlo ai continui mutamenti dell'assetto urbanistico del territorio, all'evoluzione del sistema di protezione civile e alle tecnologie e normative di settore.
2. L'aggiornamento deve avvenire almeno ogni cinque anni, con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 18
(Verifiche ed esercitazioni)

1. Il Piano comunale di protezione civile è oggetto di periodiche verifiche da compiersi anche a mezzo di apposite esercitazioni.
2. Le esercitazioni sono curate dall'Ufficio comunale di protezione civile e sono finalizzate a verificare la risposta del sistema comunale di protezione civile a fronte di simulati scenari di rischio e a sperimentare, la validità del Piano comunale di protezione civile.
Le esercitazioni debbono essere di regola improvvisate, senza rigorosa predefinizione di tutti i particolari evitando che si risolvano in mere esibizioni promozionali o autoreferenziali.
Le esercitazioni debbono essere sempre autorizzate dal Sindaco o dall'Assessore delegato.
3. Qualora includano la partecipazione di fasce della popolazione esse vanno concordate preventivamente con la Prefettura.
4. La direzione dell'esercitazione è assunta dal Dirigente coadiuvato dalla figura del "Disaster Manager" dell'ente, ove esistente. In caso di mancanza di tale figura, il Dirigente può farsi coadiuvare da analoga professionalità esterna all'ente.

Art. 19
(Valorizzazione delle professionalità interne)

1. Il Comune riconosce nella figura del "Disaster Manager" una importante componente del sistema di Protezione Civile Comunale e pertanto valorizza le risorse interne nonché partecipi a corsi appositamente istituiti e finalizzati al conseguimento di tale qualifica.

TITOLO V

VOLONTARIATO

Art. 20 **(Costituzione del Gruppo Comunale)**

1. E' costituito presso il Comune di Vercelli il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile.
2. I Volontari prestano la loro opera in caso di calamità , catastrofi e in ogni altra situazione di criticità per la Protezione Civile al fine di soccorrere la popolazione e superare lo stato di emergenza in atto.
3. I Volontari svolgono altresì attività e interventi sul piano della previsione e prevenzione, della informazione alla popolazione contribuendo a diffondere tra la cittadinanza la cultura della Protezione Civile, la conoscenza dei rischi e delle misure da porre in essere per prevenirli e/o attenuarne le conseguenze. Essi esercitano ogni altra azione e/o attività riconducibile all'ambito della protezione civile.
4. I Volontari prestano la loro opera a titolo del tutto gratuito, senza ricevere retribuzione e/o indennità e/o benefici in qualsiasi forma né da parte dell'amministrazione comunale né da parte di terzi.
La Giunta Comunale può, tuttavia, adottare apposita deliberazione con la quale stabilire le condizioni, le modalità e i limiti dell'eventuale rimborso in favore del Volontario delle spese da questi sostenute per l'attività prestata durante i servizi e gli interventi disposti dall'amministrazione.
5. Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile svolge la propria attività in conformità alle direttive del Sindaco e/o dell'Assessore alla Protezione Civile e del Dirigente.

Art. 21 **(Requisiti per l'ammissione al Gruppo)**

1. Il Comune di Vercelli incentiva l'adesione al Gruppo Comunale di Protezione Civile nelle forme ritenute più opportune quali: promozione di apposito bando e relativa pubblicità; organizzazione di specifici punti di informazione anche per via telematica; incontri promossi dagli appartenenti al Gruppo; specifiche campagne di sensibilizzazione.
2. L'ammissione al Gruppo Comunale di Protezione Civile è subordinata al possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- a) Età compresa tra i diciotto e i settanta anni e idoneità fisica allo svolgimento delle attività di Volontario. Tale idoneità deve espressamente risultare da documentazione medica da prodursi a cura dell'interessato;
 - b) Non aver riportato condanne per reati che siano pregiudizievoli per il servizio. Si considerano incompatibili con l'assunzione della qualità di Volontario le condanne per tutti i reati non colposi;
 - c) Non aver procedimenti penali in corso per alcuno dei reati di cui alla lettera b);
 - d) Non essere destinatario di misure di sicurezza o misure di prevenzione;
 - e) Non essere stato espulso dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati, da organizzazioni di volontariato e/o da altri Gruppi comunali di protezione civile e di non essere stato destituito da pubblici impieghi;
 - f) Buona conoscenza della lingua italiana (requisito richiesto per gli aspiranti volontari non di madrelingua italiana).
3. I requisiti soggettivi di cui al comma 2. debbono essere posseduti al momento di presentazione della domanda di ammissione. La sopravvenuta perdita di uno o più requisiti soggettivi è causa di espulsione dal Gruppo. L'espulsione è disposta con provvedimento del Sindaco.

Il compimento del 71° esimo anno di età durante il periodo di appartenenza al Gruppo non determina la perdita della qualifica di Volontario semprechè permanga l'idoneità fisica. L'appartenenza al Gruppo cessa al compimento del 76° esimo anno di età. Non costituisce causa di espulsione la temporanea inidoneità fisica all'attività di Volontario.

Art. 22

(Modalità per la partecipazione alla selezione per l'ammissione al Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile)

1. Possono presentare domanda ai fini della selezione per l'ammissione al Gruppo, uomini e donne residenti nel Comune di Vercelli o in uno dei Comuni facenti parte il COM Vercelli, in possesso dei requisiti di cui all'art. 21 del presente Regolamento.
2. L'aspirante Volontario deve presentare domanda di ammissione alla selezione da redigersi in conformità allo schema di cui all'allegato I del presente Regolamento;
3. La domanda è redatta in carta semplice e deve recare la firma per esteso del richiedente.
4. Alla domanda deve essere allegato il certificato medico attestante la idoneità fisica allo svolgimento dell'attività di Volontario. Tale documento può tuttavia essere prodotto anche successivamente alla presentazione della domanda entro il termine perentoriamente assegnato dall'Ufficio comunale di protezione civile. La mancata produzione del documento o la sua produzione dopo il termine assegnato, esclude l'aspirante dalla ammissione alla selezione.
5. In tutti i casi in cui la domanda non sia personalmente consegnata dall'interessato agli sportelli dell'Ufficio comunale di protezione civile, essa va corredata di fotocopia di valido documento di identità e/o dei suoi estremi (numero del documento, ente che lo ha rilasciato, data del rilascio).
6. L'Ufficio comunale di protezione civile, verificata la avvenuta regolare presentazione della domanda, comunica all'interessato la data prevista per la selezione. L'onere di comunicazione si intende soddisfatto anche mediante la sola pubblicazione

sul sito Internet del Comune di Vercelli della data della selezione, senza ulteriori formalità a carico della amministrazione.

Art. 23 **(Procedura selettiva)**

1. La selezione degli aspiranti Volontari avviene a seguito di specifica procedura selettiva esperita da apposita Commissione composta dal Dirigente, da un funzionario dell'Ufficio comunale di protezione civile, dal Coordinatore, da un esperto in materia, anche esterno alla Amministrazione, designato dal Dirigente.

2. La procedura selettiva consiste in una batteria di test finalizzati ad accertare la capacità dell'aspirante in ordine alle seguenti aree:

- a) ragionamento verbale;
- b) ragionamento numerico;
- c) ragionamento percettivo;
- d) abilità spaziale;
- e) abilità tecnica;
- f) abilità analitica;
- g) acutezza;

da compilarsi entro il termine massimo fissato dalla Commissione e dal colloquio di cui al comma 3.

3. La Commissione, terminate le operazioni di selezione, compila la graduatoria degli aspiranti che hanno superato le prove selettive. Le prove si considerano superate con il conseguimento da parte del candidato del punteggio minimo individuato dalla Commissione in funzione dei test assegnati e comunicato ai candidati prima dell'inizio della prova selettiva e con il positivo esito del colloquio individuale finalizzato ad accertare il livello di motivazione e di disponibilità dell'aspirante Volontario, attraverso la tracciatura di un profilo autovalutativo.

Art. 24 **(Qualifica di Volontario Aggregato)**

1. Il superamento delle procedure selettive di cui all'art. 23 comporta l'acquisizione della qualifica di "Volontario Aggregato".

2. Il "Volontario Aggregato" svolge una attività di supporto ai Volontari Effettivi ed è tenuto a seguire l'apposito percorso addestrativo finalizzato al conseguimento della qualifica di "Volontario Effettivo".

Art. 25

(Percorsi formativi finalizzati alla qualifica di Volontario Effettivo)

1. Il Volontario costituisce fondamentale e qualificata componente del sistema di protezione civile e con il proprio operato concorre ad accrescerne significativamente l'efficienza.
2. Ai fini del conseguimento della qualifica di "Volontario Effettivo", i "Volontari Aggregati" debbono seguire un percorso didattico addestrativo base di quaranta ore inerente alle seguenti tematiche:
 - a) Legislazione nazionale e regionale di protezione civile;
 - b) Il servizio di protezione civile con riferimento all'organizzazione comunale;
 - c) Il concetto di rischio e gli scenari connessi alle singoli fonti di rischio. Nozione di rischio e di pericolo;
 - d) Le funzioni di supporto, i Centri Operativi, le procedure e la catena di intervento organizzata;
 - e) Il ruolo del volontariato: etica ambientale e comportamenti responsabili da assumere in emergenza e in fase di quiete; le competenze, le capacità e la motivazione;
 - f) Le procedure di impiego dei Volontari durante le fasi di emergenza;
 - g) Aspetti psicologici dell'emergenza;
 - h) L'azione dello stress sul Volontario: gli agenti stressanti; le fasi dello stress; i modi per identificare lo stress; la gestione dello stress; esercizi propedeutici antistress;
 - i) Norme comportamentali di autoprotezione e nozioni di primo soccorso;
 - j) Aspetti sulle telecomunicazioni alternative e in emergenza;
 - k) Cenni sull'organizzazione di un campo; la conoscenza di un impianto di esercitazione/simulazione.
3. Il percorso didattico-addestrativo base si conclude con la verifica finale delle conoscenze acquisite durante il corso mediante un test di apprendimento finale con domande a risposta multipla inerenti alle materie trattate. Per essere ammessi alla verifica finale occorre non avere superato il venti per cento (20%) delle assenze.
4. Il questionario di cui al comma 3 è predisposto da una apposita Commissione formata dal Dirigente o suo delegato, con funzioni di Presidente, da almeno due Docenti delle materie trattate nel corso, dal Coordinatore. Tale Commissione provvede altresì alla correzione del questionario e all'attribuzione del relativo punteggio, espresso in trentesimi. Il test è superato con un punteggio pari o superiore a diciotto trentesimi.
5. Ai partecipanti al percorso didattico-addestrativo viene fornito idoneo materiale, relativo agli argomenti trattati. Per garantire il maggiore livello di apprendimento, è previsto l'impiego anche di proiezioni audio-video.
6. Durante la trattazione delle singole materie debbono essere sempre chiarite le norme comportamentali del Volontario e i limiti che non si possono superare.

Art. 26
(Docenti)

1. L'attività didattica deve essere garantita da Docenti qualificati, per titoli specifici o provata esperienza nelle materie trattate.
2. I singoli Docenti sono nominati con provvedimento del Dirigente, adottato nel rispetto della vigente normativa in materia di conferimento di incarichi per l'attività didattica. Possono svolgere attività di docenza nei suddetti corsi anche Volontari Effettivi appartenenti al Gruppo o ad altre Associazioni di volontariato operanti nell'ambito della protezione civile, semprechè di provata esperienza nella materia affidata.
3. L'Ufficio comunale di protezione civile predispone apposito registro contenente l'elenco dei partecipanti. Ciascun Docente annota sul registro l'argomento trattato.
4. La partecipazione è comprovata dalla sottoscrizione dell'apposito foglio di presenze.

Art. 27
(Attestato finale)

1. Il superamento del percorso didattico-addestrativo base comporta il rilascio di apposito attestato.
2. L'attestato contiene lo stemma del Comune di Vercelli, le generalità del Volontario, il periodo di svolgimento del corso, la votazione conseguita e reca in calce la firma del Dirigente, del Sindaco e dell'Assessore delegato.

Art. 28
(Volontario Effettivo)

1. A seguito dell'avvenuto superamento del percorso didattico-addestrativo base, il "Volontario Aggregato" è inquadrato nei ranghi dei "Volontari Effettivi".
2. Possono essere inquadrati direttamente come "Volontari Effettivi" coloro che ne facciano espressa istanza e documentino un curriculum personale attestante il possesso di specifiche professionalità, da valutarsi discrezionalmente ad opera dell'Ufficio comunale di protezione civile e tale da farli ritenere immediatamente idonei allo svolgimento dell'attività di Volontario. Resta comunque salvo il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 21.

TITOLO VI

ORGANIZZAZIONE DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 29 (Organi)

1. Sono organi del Gruppo:
- a) Il Coordinatore;
 - b) Il Segretario;
 - c) L'Assemblea dei Volontari Effettivi;
 - d) La Commissione Elettorale;
 - e) Il Presidente dell'Assemblea dei Volontari;
 - f) Il Presidente della Commissione Elettorale

Art. 30 (Attribuzioni e Competenze)

1. Gli organi del Gruppo esercitano le attribuzioni e i compiti previsti dalle disposizioni di cui al presente titolo e da ogni altra disposizione di cui al presente Regolamento.

Art. 31 (Durata in carica del Coordinatore, sue prerogative e suoi compiti)

1. Il Coordinatore è eletto dall'Assemblea dei Volontari tra i Volontari di cui all'art. 37 comma 4, viene nominato con provvedimento del Sindaco, rimane in carica tre anni e può essere rieletto.
2. La carica di Coordinatore non è compatibile con quella di Amministratore e/o di Dirigente del Comune di Vercelli o di Comuni facenti capo il COM Vercelli né con quella di Amministratore e/o di Dirigente della Provincia di Vercelli né è cumulabile con altre cariche all'interno del Gruppo e/o di altri enti o associazioni anche di volontariato, operanti nel settore della Protezione Civile.
3. Il Coordinatore, è titolare delle seguenti attribuzioni:
 - a) Dirige e coordina l'attività del Gruppo e dà puntuale esecuzione alle direttive impartite dal Sindaco, dall'Assessore delegato e dal Dirigente;
 - b) Convoca e presiede le riunioni per fatti inerenti all'andamento del Gruppo, inviando a ciascun Volontario espressa nota di convocazione contenente l'indicazione dell'ordine del giorno. Copia dell'ordine del giorno è altresì inviata, a cura del Coordinatore, all'Ufficio comunale di protezione civile. A tale Ufficio è inviata pure copia del verbale relativo agli argomenti discussi nel corso della riunione. L'Ufficio comunale di protezione civile provvede a rendere edotti il Sindaco o l'Assessore delegato degli argomenti discussi durante le riunioni;

- c) Rappresenta il Gruppo sia nei confronti dell'Amministrazione Comunale sia nei confronti delle altre organizzazioni di volontariato;
 - d) Vigila sull'andamento generale dell'attività del Gruppo e della quale è responsabile nei confronti dell'Amministrazione Comunale, assicura la corretta osservanza delle norme di comportamento dei Volontari sia Effettivi che Aggregati;
 - e) Cura le relazioni tra il Gruppo e l'Amministrazione Comunale;
 - f) Predispose la periodica turnazione delle squadre di Volontari, inviando il relativo prospetto all'Ufficio comunale di protezione civile;
 - g) Organizza i servizi esterni dei Volontari previa autorizzazione del Dirigente.
 - h) autorizzazione viene accordata in forma scritta, su conforme indirizzo del Sindaco o dell'Assessore delegato;
 - i) sovrintende alla corretta tenuta dei mezzi, dei beni e delle attrezzature e delle tecnologie affidate in uso al Gruppo e ne verifica con periodicità lo stato di efficienza, concordando tempestivamente all'Ufficio comunale di protezione civile ogni anomalia riscontrata;
 - j) sovrintende alla corretta tenuta dei locali e degli arredi concessi in uso al Gruppo;
 - k) sottopone all'Ufficio comunale di protezione civile proposte e richieste inerenti alla attività del Gruppo;
 - l) invia all'Ufficio comunale di protezione civile entro il 31 ottobre di ogni anno, le proposte della attività da svolgersi nell'anno successivo e le richieste di dotazioni strumentali occorrenti;
 - m) predispone entro il 30 gennaio di ogni anno una dettagliata reportistica sull'attività svolta dal Gruppo durante l'anno precedente;
 - n) forma le squadre operative;
 - o) nomina il Vice Coordinatore e i Capisquadra;
 - p) procede all'attuazione degli adempimenti previsti a suo carico dal presente Regolamento e ogni altro adempimento, ancorchè non espressamente previsto dal presente Regolamento inerente al buon andamento del Gruppo;
4. Il Coordinatore è sostituito dal Vice Coordinatore in ogni caso di sua assenza o impedimento.

Art. 32 **(Segretario)**

1. Il Segretario è eletto dall'Assemblea dei Volontari.
2. Il Segretario cura l'attività amministrativa del Gruppo, assegna a ogni singolo Volontario le dotazioni personali e strumentali in uso; aggiorna l'elenco dei Volontari e le schede di assegnazione del materiale, svolge funzioni di verbalizzante durante le riunioni, cura gli aspetti organizzativi dei percorsi di formazione, tratta i dati personali nel rispetto della normativa vigente.

Art. 33 **(Assemblea dei Volontari)**

1. L'Assemblea dei Volontari è costituita da tutti i Volontari Effettivi iscritti al Gruppo.
2. Essa elegge il Coordinatore e il Segretario.

3. L'Assemblea dei Volontari elegge altresì nel proprio seno il Presidente con voto palese; il Presidente dura in carica tre anni e può essere rieletto. La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno del Gruppo.
4. L'Assemblea è convocata per eleggere le cariche elettive del Gruppo; è altresì convocata quando a richiederlo siano il Coordinatore o almeno un terzo dei Volontari e in tutti gli altri casi previsti dal presente Regolamento.

Art. 34 **(Commissione Elettorale)**

1. La Commissione Elettorale è eletta dall'Assemblea dei Volontari a tal fine espressamente convocata.
2. La Commissione Elettorale è composta da numero tre Volontari Effettivi, designati dalla Assemblea dei Volontari con voto palese. I componenti della Commissione Elettorale non debbono essere candidati a nessuna altra carica del Gruppo. La Commissione nomina al suo interno il proprio Presidente.
3. La Commissione svolge i seguenti compiti:
 - a) Indice le elezioni per la nomina delle cariche del Gruppo. Le elezioni avvengono presso seggio elettorale appositamente costituito e con voto segreto su scheda all'uopo predisposta;
 - b) Richiede al Presidente dell'Assemblea la convocazione di quest'ultima al fine delle votazioni per le cariche del Gruppo. Tra il giorno della convocazione e la data delle votazioni deve intercorrere un congruo periodo di tempo di almeno quindici giorni;
 - c) Predispose l'elenco degli aventi diritto al voto. Ciascun votante sottoscrive, in corrispondenza del proprio nominativo, il suddetto elenco quale attestazione della avvenuta votazione;
 - d) Garantisce, presiede e sovrintende al regolare svolgimento delle votazioni;
 - e) esegue lo spoglio elettorale;
 - f) ufficializza all'Assemblea i risultati delle votazioni;
 - g) trasmette al Dirigente i risultati delle votazioni per la conseguente ratifica.

Art. 35 **(Modalità delle votazioni)**

1. Hanno diritto al voto tutti i Volontari Effettivi appartenenti al Gruppo. Le elezioni si svolgono presso il seggio elettorale appositamente istituito, aperto per una giornata ininterrottamente dalle ore 8.00 alle ore 19.00, per voto segreto mediante una unica scheda recante i nominativi dei candidati alle rispettive cariche.
2. Nel caso di parità si procede a ballottaggio, sempre con voto segreto, da esprimersi in apposita votazione da effettuarsi nel corso di Assemblea appositamente convocata. Tra la prima e la seconda votazione debbono intercorrere almeno sette e non oltre quindici giorni.

Art. 36
(Validità della votazione)

1. Per la validità della votazione è necessario che i votanti siano almeno la metà più uno dei Volontari aventi diritto al voto.
2. In caso di mancato raggiungimento della percentuale di cui al comma 1., la Commissione Elettorale provvede a richiedere al Presidente dell'Assemblea la convocazione di quest'ultima per la seconda votazione da effettuarsi a distanza di almeno sette e non oltre quindici giorni dalla prima votazione. Per la validità della seconda votazione è sufficiente che i votanti siano almeno il venticinque per cento più uno dei Volontari aventi diritto al voto.
3. Qualora anche la percentuale di cui al comma 2. non sia raggiunta, il Gruppo viene commissariato con provvedimento del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 37
(Presentazione delle candidature)

1. Ogni Volontario Effettivo può essere eletto alle cariche del Gruppo.
2. L'interessato deve presentare la propria candidatura alla Commissione Elettorale almeno otto giorni prima della data fissata per le elezioni.
3. I nominativi dei candidati vengono esposti, a cura della Commissione Elettorale, presso la sede del Gruppo e pubblicati sul sito Internet del Comune di Vercelli; l'elenco deve altresì essere affisso presso i locali delle votazioni ed ivi rimanere esposto per tutta la durata della votazione.
4. Possono essere candidati alla carica di Coordinatore i Volontari Effettivi che abbiano maturato un'anzianità di appartenenza al Gruppo pari ad almeno cinque anni, che abbiano regolarmente seguito i percorsi formativi e addestrativi e che abbiano sempre assolto con diligenza e regolarità ai turni di servizio.

Art. 38
(Commissariamento del Gruppo)

1. Il commissariamento del Gruppo è disposto dal Sindaco con proprio provvedimento da adottarsi nei seguenti casi:
 - a) Al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 36 comma 3. del presente Regolamento;
 - b) In mancanza di candidature per la carica di Coordinatore;
 - c) Per gravi ed insanabili dissidi verificatisi all'interno del Gruppo, tali da paralizzare l'attività del medesimo.
2. In caso di avvenuto commissariamento del Gruppo, le funzioni di Commissario sono svolte dal Dirigente o dal funzionario da questi delegato;
3. Durante la fase del commissariamento i poteri e le prerogative degli organi elettivi sono esercitati dal Commissario.

TITOLO VII

DIRITTI E DOVERI DEI VOLONTARI

Art. 39 **(Norme di Gruppo)**

1. L'appartenenza al Gruppo richiede da parte dei singoli componenti la condivisione di norme di Gruppo e l'osservanza di specifici doveri individuali.
2. Costituiscono norme di Gruppo:
 - a) la maturazione di un elevato senso di responsabilità e di umana solidarietà;
 - b) un profondo rispetto verso le persone, senza distinzione di sesso, razza, religione e ideologia politica e verso le istituzioni;
 - c) La propensione a fornire una ragionevole disponibilità del proprio tempo libero da dedicare alle attività del Gruppo;
 - d) La propensione a lavorare in squadra in funzione del conseguimento di obiettivi comuni e la capacità di rinunciare a qualsivoglia forma di protagonismo individuale;
 - e) La maturazione di un elevato spirito di servizio;
 - f) La capacità di riservare un adeguato equilibrio durante gli interventi di emergenza e/o ordinari;
 - g) La capacità di instaurare, con i propri comportamenti individuali e di Gruppo, il rapporto di fiducia con i cittadini e le istituzioni;
 - h) La capacità di relazionarsi con gli appartenenti al Gruppo, rispettando la dignità e il ruolo di ciascun componente e mantenendo nei confronti delle singole problematiche uno spirito positivo e proattivo.
3. Costituiscono doveri individuali di ciascun Volontario quelli elencati all'art. 41 del presente Regolamento;

Art. 40 **(Doveri individuali)**

1. E' dovere di ciascun Volontario:
 - a) Partecipare con impegno e motivazione alle attività del Gruppo. Al Volontario è richiesto un impegno minimo pari ad almeno un turno al mese;
 - b) Osservare puntualmente le norme del presente Regolamento, le direttive emanate dall'Amministrazione Comunale per il tramite degli organi competenti; tradurre fedelmente le disposizioni e le indicazioni impartite dal Coordinatore e dai Capi Squadra;
 - c) Rispettare i turni e gli orari di servizio assegnati dal Coordinatore e/o dai Capi Squadra;
 - d) Partecipare alle attività formative e addestrative e di aggiornamento promosse dalla Amministrazione Comunale ;

- e) Prestare la propria opera in favore del Gruppo con carattere di priorità rispetto a prestazioni volontarie richieste da altre organizzazioni di volontariato delle quali il Volontario faccia eventualmente parte;
- f) Indossare l'uniforme di dotazione con decoro e dignità avendo cura di mantenerla in buono stato di conservazione e di evitarne modificazioni alla foggia;
- g) Corredare l'uniforme dei soli segni distintivi di dotazione ed evitare l'apposizione o l'esibizione di segni distintivi non inerenti alla Protezione Civile Comunale e/o a brevetti e specializzazioni che non siano comprovati da relativa documentazione approvata con deliberazione della Giunta Comunale;
- h) Mantenere nei confronti dei cittadini un comportamento educato e professionale, orientato alla piena collaborazione e alla massima disponibilità;
- i) Saper resistere alle provocazioni e conservare sempre la calma e l'urbanità di tratto;
- j) Mantenere nei confronti degli appartenenti al Gruppo un comportamento rispettoso della gerarchia e ispirato alla leale collaborazione;
- k) Non interferire nell'attività di altri organi e/o istituzioni durante gli interventi di Protezione Civile Comunale;
- l) Evitare di presentarsi autonomamente sul luogo delle operazioni e/o interventi senza che la presenza sia stata richiesta dal Coordinatore direttamente o per il tramite dei Capi Squadra;
- m) Fare un uso corretto degli equipaggiamenti e/o delle attrezzature di dotazione evitando rigorosamente di utilizzare i medesimi per fini esclusivamente personali;
- n) Non partecipare in uniforme a manifestazioni, esercitazioni, convegni e/o iniziative svolgentisi fuori del territorio comunale senza averne conseguita la preventiva autorizzazione da parte del Dirigente, su conforme orientamento del Sindaco e/o dell'Assessore delegato;
- o) Utilizzare veicoli o mezzi della Protezione Civile Comunale o comunque in uso a quest'ultima al di fuori del territorio comunale senza la preventiva autorizzazione di cui alla lettera n);
- p) Astenersi rigorosamente da qualsiasi attività e/o propaganda a carattere politico, religioso, ideologico e commerciale durante l'attività di Protezione Civile;
- q) Esporre all'interno della sede del Gruppo materiale di propaganda politica, ideologica e commerciale e/o materiale tale, per le immagini riprodotte, da offendere la moralità individuale;
- r) Evitare qualsivoglia discriminazione sessuale all'interno del Gruppo;
- s) Evitare qualsivoglia forma di turbamento nei confronti dei Volontari anche a mezzo di espressioni volgari o allusive alla sfera sessuale;
- t) Assumere, nei rapporti con i terzi, impegni in nome e per conto della Amministrazione Comunale e/o effettuare ordinativi di qualsivoglia genere di materiali.

Art. 41

(Diritti dei Volontari)

1. Il Volontario ha diritto a partecipare alle attività di Protezione Civile Comunale nelle forme e con le modalità previste dal presente Regolamento e a candidarsi ai fini di una delle cariche elettive previste dal presente Regolamento.

2. Ciascun Volontario ha diritto di conoscere l'entità delle risorse economiche stanziare dall'Amministrazione per le attività di Protezione Civile Comunale e di ricevere informazioni in ordine al relativo impiego.

A tal fine, il Dirigente invia entro quindici giorni dall'approvazione del PEG, l'elenco degli stanziamenti effettuati e costituenti dotazioni economiche del Settore per attività di Protezione Civile e aggiorna periodicamente il Coordinatore sull'impiego di tali risorse.

Il Coordinatore provvede a rendere noti ai Volontari i suddetti dati, fermo restando il diritto di ciascun Volontario di richiedere con istanza scritta e indirizzata al Dirigente, eventuali, ulteriori elementi, specificando le motivazioni della richiesta. Il Dirigente provvede a fornire la risposta entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza.

3. Il Volontario ha diritto di rifiutarsi dall'eseguire operazioni rischiose per la propria incolumità fisica e dal partecipare ad attività di interesse collettivo che il Gruppo sia stato chiamato a svolgere ma che non costituiscono diretta attività di protezione civile in senso stretto.

4. Ai Volontari impiegati in attività di soccorso o di emergenza, preventivamente autorizzate dai competenti organi di Protezione Civile, vengono garantiti per il periodo di impiego i seguenti benefici:

- a) Mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) Mantenimento del trattamento economico previdenziale;
- c) Copertura assicurativa;
- d) Rimborso delle spese sostenute e appositamente documentate.

5. Ciascun Volontario ha diritto di recedere dal Gruppo. Il recesso avviene con comunicazione scritta indirizzata al Sindaco o all'Assessore delegato, al Dirigente e al Coordinatore del Gruppo senza che il Volontario sia tenuto a fornire giustificazione della propria scelta. Il recesso comporta per il Volontario la restituzione dell'uniforme e delle eventuali ulteriori dotazioni ricevute.

Art. 42

(Sanzioni Disciplinari)

1. Costituiscono violazioni disciplinari l'inosservanza dei doveri di Gruppo e individuali dei Volontari e delle norme di cui al presente Regolamento.

2. Le violazioni disciplinari sono punite con le seguenti sanzioni:

- a) Richiamo verbale;
- b) Richiamo scritto;
- c) Sospensione temporanea;
- d) Espulsione.

3. La sanzione di cui al comma 2 lettera a) e b) è comminata dal Coordinatore. La sanzione di cui alla lettera c) è comminata dal Dirigente.

4. La sanzione di cui alla lettera d) è comminata dal Sindaco, su proposta del Dirigente.

Art. 43
(Gradualità nell'applicazione delle sanzioni)

1. La sanzione del richiamo verbale costituisce la prima sanzione disciplinare applicabile al Volontario che abbia violato le norme del Gruppo e i doveri individuali. Nel caso di reiterate violazioni della stessa o di diverse norme disciplinari avvenute nell'arco di un biennio, si applica la sanzione del richiamo scritto.
2. La sanzione della sospensione temporanea del Volontario viene applicata per persistenti comportamenti contrastanti con il nome del Gruppo e i doveri individuali, tenuti dal Volontario che sia già stato destinatario della sanzione del Richiamo Scritto.
3. La sanzione dell'espulsione del Gruppo si applica nei seguenti casi:
 - a) persistenza da parte del Volontario già destinatario della sanzione della sospensione temporanea in condotte contrastanti con le norme del Gruppo, i doveri individuali e le norme del presente Regolamento;
 - b) commissione da parte del Volontario di condotte costituenti reato non colposo, per le quali sia incorso in sentenze di condanna, passate in giudicato. L'applicazione della pena se richiesta alle parti (patteggiamento) è equiparata a sentenza di condanna ai fini della applicazione della sanzione della espulsione;
 - c) realizzazione durante il servizio, di comportamenti costituenti indici di grave senso di irresponsabilità o inidoneità che abbiano messo in pericolo l'incolumità dei cittadini e/o degli altri Volontari. Rientrano nella nozione di servizio anche le attività addestrative e le esercitazioni;
 - d) realizzazione di comportamenti, anche al di fuori del servizio, idonei a pregiudicare gravemente l'immagine del Gruppo;
 - e) impiego e l'uso degli equipaggiamenti o delle attrezzature di dotazione individuale o del Gruppo per fini personali;
 - f) protratta e ingiustificata inattività.

Art. 44
(Norme procedurali e di garanzia)

1. Fuori del caso dell'applicazione della sanzione del rimprovero verbale, l'applicazione delle sanzioni disciplinari deve essere preceduta da un atto scritto di contestazione d'addebito recante la sintetica motivazione dei fatti addebitati e l'invito all'interessato a far pervenire entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'atto di contestazione eventuali deduzioni a propria discolta. L'atto di contestazione deve essere inviato al destinatario a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, spedita presso l'indirizzo di residenza dichiarato all'atto dell'ammissione al Gruppo o ad altro indirizzo indicato dall'interessato.
2. Ove l'interessato abbia fornito deduzioni e/o elementi a propria discolta, è fatto obbligo per l'organo competente all'applicazione della sanzione disciplinare di valutarne eventuale fondatezza; la avvenuta valutazione delle deduzioni difensive deve risultare dal provvedimento di applicazione della sanzione disciplinare.
3. E' diritto del Volontario di farsi assistere durante le fasi del procedimento disciplinare da persona di propria fiducia e che può essere anche un altro Volontario semprechè questi non ricopra cariche elettive all'interno del Gruppo.

4. L'organo competente ad applicare la sanzione disciplinare può sempre e comunque provvedere all'audizione dell'interessato ancorchè questi non ne abbia formulato espressa richiesta.
5. Il procedimento disciplinare si conclude entro il termine di sessanta giorni dalla avvenuta ricezione dell'atto di contestazione di addebito da parte del destinatario.
6. Il termine di conclusione del procedimento può essere di novanta giorni ove sussistano esigenze particolari da motivarsi espressamente da parte dell'organo competente ad applicare la sanzione disciplinare e che non ne consentano la conclusione entro l'ordinario termine di giorni sessanta.
7. Contro la sanzione del richiamo scritto è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione al Dirigente.
8. Contro le sanzioni della sospensione temporanea è ammesso ricorso, nel termine di cui al comma 7, al Sindaco.
9. Contro la sanzione dell'espulsione sono esperibili gli ordinari rimedi di tutela giudiziaria.

Art. 45
(Sospensione cautelare)

1. Il Volontario, sottoposto a procedimento penale per reati non colposi, può essere cautelatamente e temporaneamente sospeso dalla sua qualifica.
2. La sospensione cautelare è disposta dal Dirigente.

Art.46
(Cessazione di appartenenza al Gruppo)

1. La cessazione di appartenenza al Gruppo avviene:
 - a) Per recesso volontario da parte dell'interessato;
 - b) Per compimento del settantaseiesimo anno d'età,
 - c) Per sopravvenute inidoneità fisiche e/o psichiche;
 - d) Per sopravvenuta perdita dei requisiti soggettivi richiesti ai fini dell'ammissione;
 - e) Per espulsione a seguito di violazioni disciplinari.
2. Fuori del caso di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, la cessazione è disposta a mezzo di formale provvedimento da adottarsi a cura del Dirigente.
3. Il Volontario può richiedere di essere esonerato dalla partecipazione alle attività del Gruppo per un periodo temporaneo, non superiore a un anno, motivandone la richiesta.
La richiesta è valutata dal Coordinatore che ne comunica l'esito al Dirigente. L'accoglimento della richiesta, da formalizzarsi in apposito provvedimento adottato dal Dirigente comporta l'inattività del Volontario per l'intero periodo accordato.

TITOLO VIII IMPIEGO DI VOLONTARI

Art. 47 (Modalità di impiego)

1. Le modalità di impiego dei Volontari sono disciplinate dal presente Regolamento e dal Piano comunale per la protezione civile.
2. Il presente Regolamento detta disposizioni di ordine generale e di principio, rinviando al Piano comunale di protezione civile le procedure di valenza essenzialmente operativa.
3. L'impiego dei Volontari avviene di regola entro i soli confini del territorio comunale. Sono fatte salve autorizzazioni in deroga, da accordarsi in funzione di specifiche contingenze e/o situazioni dal Dirigente su conforme parere del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 48 (Attivazione su autonoma iniziativa del Coordinatore)

1. Il Gruppo opera su richiesta dei competenti organi comunali.
2. In occasione di emergenze di particolare rilevanza e/o in contingenze di estrema urgenza, il Gruppo può tuttavia agire su iniziativa del solo Coordinatore al solo fine di prestare temporaneo supporto alle Autorità preposte e semprechè l'attività di supporto non esponga i Volontari a particolari rischi o richieda elevati livelli di specializzazione. Di tali interventi il Coordinatore provvede a informare tempestivamente l'Ufficio comunale di protezione civile.

Art. 49 (Registro delle attività)

1. Le attività svolte dal Gruppo vengono annotate in apposito registro compilato a cura del Segretario.
2. Il Coordinatore vigila sulla regolare tenuta del registro e lo mette a disposizione degli organi comunali di protezione civile ove questi ultimi lo richiedano.

Art. 50 (Interventi in ambiti extracomunali)

1. Il Gruppo presta la sua opera nel territorio del Comune di Vercelli e ove espressamente disposto dal Sindaco e/o Assessore delegato nel territorio dei Comuni facenti parte il COM Vercelli.
2. Sono ammessi interventi in ambito extracomunale, anche a fini di esercitazione e/o di addestramento e/o di rappresentanza e/o di scambio, di esperienze con altri Gruppi

Comunali e/o enti operanti nel settore della protezione civile soltanto se espressamente autorizzati dal Dirigente su conforme parere del Sindaco o dell'Assessore delegato.

3. A tal fine, il Coordinatore presenta motivata richiesta di autorizzazione all'Ufficio Comunale di Protezione Civile. L'autorizzazione deve accordata in forma espressa e mai in forma tacita.

4. Il provvedimento di autorizzazione deve contenere l'indicazione della località sede dell'intervento, le motivazioni che lo rendono necessario e/o opportuno, il numero dei Volontari da destinarvi, le modalità da seguire, i mezzi da utilizzare.

Art. 51 **(Organizzazione per squadre)**

1. Gli interventi operativi avvengono per mezzo delle Squadre dei Volontari.
2. Il numero ottimale delle Squadre è fissato dal Piano comunale di protezione civile. In via transitoria, tale numero è individuato dal Coordinatore in funzione delle specifiche esigenze,
3. Ogni Squadra è composta da un Caposquadra e da un numero di Volontari Effettivi, sufficienti per il buon esito dell'intervento.
4. L'assegnazione dei singoli Volontari avviene ad opera del Coordinatore il quale deve, nei limiti del possibile, garantire al Volontario un ruolo adeguato alla sua eventuale specializzazione e orientare la formazione della Squadra in funzione dello specifico obiettivo da raggiungere.
5. La formazione della Squadra deve avvenire sempre e comunque sentito il parere del Capo Squadra. Tale parere non è tuttavia vincolante per il Coordinatore.

Art. 52 **(Capo Squadra)**

1. Il Capo Squadra è nominato dal Coordinatore ed è scelto tra i Volontari Effettivi di provata esperienza e che si siano distinti all'interno del Gruppo per elevato senso di responsabilità, competenza, affidabilità e per la capacità di gestire i rapporti interpersonali in modo non conflittuale.
2. Ciascun Volontario Effettivo che si ritenga idoneo a svolgere le funzioni di Capo Squadra può avanzare la propria candidatura al Coordinatore corredandola del proprio curriculum. Eventuali specializzazioni documentate e riconosciute non costituiscono tuttavia titolo di per sé sufficiente ad assumere l'incarico di Capo Squadra.
3. Il Volontario nominato Capo Squadra si impegna a partecipare agli specifici percorsi formativi e addestrativi per Capi Squadra promossi dall'Ufficio Comunale di Protezione Civile. La mancata assunzione di tale impegno comporta automaticamente la revoca dalle funzioni di Capo Squadra.
4. Il Capo Squadra coordina la propria Squadra di riferimento durante gli interventi di emergenza, le esercitazioni e l'addestramento impartendo le necessarie indicazioni operative. Il Capo Squadra è altresì responsabile dell'operato della propria Squadra e segnala al Coordinatore ogni eventuale anomalia riscontrata nel comportamento dei

Volontari durante gli interventi operativi e/o durante le attività di addestramento e/o di esercitazione.

Art. 53
(Nuclei specialistici)

1. Ogni Volontario è chiamato ad esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito della Protezione Civile Comunale.
2. Ove il numero dei Volontari che presentino documentate capacità specialistiche sia adeguato, il Coordinatore propone all'Ufficio comunale di protezione civile l'istituzione di un nucleo specialistico.
3. I Nuclei Specialistici sono istituiti con provvedimento del Dirigente, su conforme parere del Sindaco e/o dell'Assessore delegato.

Art. 54
(Veicoli)

1. I veicoli di dotazione al Gruppo sono caratterizzati da segni distintivi della Protezione Civile Comunale e dotati dei dispositivi supplementari acustici e di illuminazione visiva previsti dall'art. 177 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
2. Ciascun veicolo è provvisto di un apposito registro di bordo fornito dall'Ufficio comunale di protezione civile. Tale registro deve essere compilato in ogni sua parte dal conducente.
3. Il Coordinatore è responsabile del corretto uso dei veicoli di dotazione al Gruppo e deve tempestivamente segnalare all'Ufficio comunale di protezione civile ogni anomalia riscontrata.
4. I veicoli di dotazione al Gruppo devono essere utilizzati per esclusive attività di Protezione Civile.
5. Copia delle chiavi di ciascun veicolo di proprietà comunale e assegnato in dotazione al Gruppo deve essere custodita anche c/o l'Ufficio comunale di protezione civile.
6. Ogni necessità di utilizzare i veicoli di dotazione per trasferte in ambito extracomunale deve essere preventivamente comunicata a cura del Coordinatore all'Ufficio comunale di protezione civile. Le trasferte al di fuori del Comune debbono essere sempre autorizzate dal Dirigente o in sua assenza da un funzionario del suddetto Ufficio.

Art. 55
(Attivazione del Gruppo)

1. Il Piano comunale di protezione civile fissa le procedure per l'attivazione del Gruppo.
2. In fase transitoria, il Gruppo è attivato dal Coordinatore su richiesta del Dirigente.

Art. 56
(Attività di supporto per manifestazioni)

1. I Volontari Effettivi possono essere richiesti di prestare attività di supporto agli Uffici Comunali in caso di manifestazioni che per consistente partecipazione di pubblico e riflessi sulla comunità siano idonee ad assumere una rilevanza, ancorchè indiretta, sotto il profilo della Protezione Civile.
2. I Volontari, durante lo svolgimento della attività di cui al comma 1. non possono in alcun modo sostituirsi all'operato del Corpo di Polizia Municipale e/o degli organi di polizia in genere nè possono essere impiegati per attività di regolazione del traffico.
3. L'impiego dei Volontari per l'attività di cui al comma 1. avviene esclusivamente previo motivato provvedimento del Dirigente su conforme parere del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 57
(Assicurazione)

3. I componenti del Gruppo sono assicurati mediante idonee polizze a carico del Comune per:
 - a) Attività ordinarie di protezione civile (esercitazioni, addestramento, simulazioni, impiego attrezzature di dotazione);
 - b) Interventi di emergenza e attività di monitoraggio del territorio a seguito dei codici diramati dagli enti competenti;
 - c) Attività di supporto per manifestazioni.

Art. 58
(Tessera di riconoscimento e distintivi)

1. Al Volontario Effettivo viene rilasciata tessera di riconoscimento personale conforme a modello approvato dalla Giunta Comunale. La tessera viene restituita in caso di cessazione della qualifica di Volontario.
2. La Giunta Comunale approva la foggia delle uniformi e i relativi distintivi di grado.

Art. 59
(Restituzione equipaggiamento)

1. Il Volontario è tenuto a restituire l'equipaggiamento di proprietà del Comune di Vercelli ricevuto in comodato all'atto della ammissione al Gruppo, al momento della cessazione di appartenenza a quest'ultimo.
2. La mancata restituzione comporta la refusione in favore del Comune di Vercelli delle spese da questo sostenute per la dotazione individuale del Volontario.
3. Il Volontario è altresì tenuto a risarcire al Comune di Vercelli i danni cagionati per esclusiva responsabilità all'equipaggiamento e/o alle dotazioni ricevute.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 60

(Obbligo di accettazione del presente Regolamento)

1. L'appartenenza al Gruppo è subordinata alla accettazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento.

Art. 61

(Trattamento dei dati personali)

1. I dati forniti dagli aspiranti Volontari sono acquisiti dall'Ufficio comunale di protezione civile che cura la procedura selettiva e, successivamente, alla avvenuta iscrizione, sono trattati per le finalità connesse alla gestione delle prestazioni di Volontariato.

2. Ai Volontari sono riconosciuti i diritti previsti dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso ai dati personali, di rettifica, aggiornamento e cancellazione.

Art. 62

(Norme transitorie)

1. I Volontari che all'atto dell'entrata in vigore del presente Regolamento esercitano il ruolo di Capo Squadra continuano ad esercitarlo sino alla scadenza del mandato del Coordinatore in carica.

2. Il Coordinatore in carica alla data di entrata in vigore del presente Regolamento rimane tale sino alla naturale scadenza del suo mandato.

3. Le disposizioni in materia di cariche elettive si applicano a partire dalla scadenza del mandato del Coordinatore nominato all'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 63
(Abrogazioni e modificazioni)

1. Sono abrogate le deliberazioni della Giunta Comunale n. 239 del 31 luglio 2002, n. 132 del 28 aprile 2004 e ogni altra deliberazione in contrasto con il presente Regolamento.
2. Le modificazioni al presente Regolamento aventi natura di mero adeguamento normativo e/o inerenti al contenuto della procedura selettiva dei Volontari e/o alle materie oggetto dei percorsi formativi finalizzati alla qualifica di Volontario effettivo sono adottate dalla Giunta Comunale.

Art. 64
(Pubblicazione)

1. Il presente Regolamento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio dopo la avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale e diventa esecutivo nei termini previsti dall'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, N.267, così come disposto dall'art.93 comma 4 dello Statuto Comunale.

ALLEGATO I

AL SIGNOR SINDACO DELLA CITTA' DI VERCELLI
c/o UFFICIO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE

13100 VERCELLI

DOMANDA DI AMMISSIONE AL GRUPPO COMUNALE DEI VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

Io sottoscritto/a

Cognome Nome

CHIEDO

Di essere ammesso/a alle procedure selettive di cui al Bando pubblico della Città di Vercelli per la selezione di volontari da iscrivere nel Gruppo comunale di Volontari di Protezione Civile della Città di Vercelli, in attuazione dell'art. 22) comma 2 del Regolamento comunale di protezione civile

A tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, N. 445 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), consapevole della responsabilità penale per il rilascio di dichiarazioni mendaci prevista dall'art. 76 del predetto D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARO

- Di essere nato/a: (.....) il
e di essere residente/domiciliato a:(.....)
in via N. CAP
stato civile C.F.
telefono fisso telefono cellulare
indirizzo e-mail
- Di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi previsti dall'art. 21 del Regolamento di protezione civile del Comune di Vercelli

DICHIARO ALTRESI'

1. di aver avuto/non aver avuto (cancellare la locuzione che non interessa) precedenti esperienze presso altri Enti/Associazioni nel settore della Protezione Civile (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse):

.....
.....

2. di aver avuto/non aver avuto (cancellare la locuzione che non interessa) precedenti esperienze in settori analoghi a quello della Protezione Civile (specificare la tipologia delle esperienze e la durata delle stesse):

.....
.....

3. di svolgere la seguente attività lavorativa (indicare ente impresa ruolo qualifica):

.....

ovvero

di essere stato/a collocato/a in quiescenza dal

4. di possedere il seguente titolo di studio:

.....

conseguito il presso

5. di essere studente iscritto/a al anno della scuola secondaria superiore

ovvero essere studente iscritto/a alanno accademico del corso di laurea in:

.....

6. di essere in possesso dei seguenti altri titoli (indicare eventuali titoli di specializzazione, professionali o di formazione posseduti):

.....

7. di essere in possesso della patente di guida cat. rilasciata il

8. di aver frequentato/conseguito i seguenti corsi, tirocini, applicazioni pratiche, abilitazioni tecniche:

.....
.....
.....

9. di essere iscritto/a alla seguente Organizzazione/Associazione/Gruppo di Volontariato di Protezione Civile:

.....
.....

ovvero di non essere attualmente iscritto/a ad alcuna Organizzazione/Associazione Gruppo di Volontariato di Protezione Civile

10. di possedere le seguenti altre conoscenze e professionalità (indicare altre competenze tecniche, informatiche, scientifiche, sanitarie, etc.):

.....
.....

11. di aver aderito al bando per i seguenti motivi:

.....
.....

12. di voler fornire le seguenti altre informazioni relative alla propria condizione personale, sociale, professionale, ect., ritenute utili ai fini della valutazione:

.....
.....

➤ allego/non allego curriculum vitae (cancellare la locuzione che non interessa)

➤ area di attività preferita (indicare con una X una o più aree nel riquadro corrispondente)

- OPERATIVA
- LOGISTICA
- TRASMISSIONI
-
-

Allego certificato medico attestante l'idoneità fisica all'attività di Volontario di Protezione Civile

DO' ATTO

- di avere preso visione integrale e acquisito piena coscienza del Bando pubblico della Città di Vercelli, per la selezione di Volontari da iscrivere nel Gruppo Comunale dei Volontari della Protezione Civile della Città di Vercelli, di cui accetta le condizioni e gli impegni conseguenti;
- di essere pienamente consapevole che la presente richiesta di ammissione alla selezione, eventuale seguita dall'iscrizione nel Gruppo comunale, non comporta l'instaurazione di alcun lavoro dipendente o autonomo con il Comune e che, dunque, mai potrà pretendere alcunché dall'Ente stesso a corrispettivo della propria opera.

AUTORIZZO

La trattazione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, N. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)

Data

Firma

Pervenuto al Sig. Sindaco alle ore del

.....
firma del ricevente

